



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DLGS 231/2001

INDICE

1	DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO.....	5
1.1	INTRODUZIONE	5
1.2	NATURA DELLA RESPONSABILITA'	6
1.3	AUTORI DEL REATO: SOGGETTI APICALI E SOGGETTI SOTTOPOSTI	6
1.4	FATTISPECIE DI REATO	6
1.5	APPARATO SANZIONATORIO.....	7
1.6	DELITTI TENTATI	8
1.7	VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE.....	8
1.8	REATI COMMESSI ALL'ESTERO	10
1.9	PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO.....	10
1.10	MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	11
1.11	SINDACATO DI IDONEITA'	13
2	ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO.....	13
2.1	INFORMAZIONI GENERALI	13
2.2	GOVERNANCE	14
2.2.1	SOGGETTI A CUI È RICONDOTTO IL CONTROLLO DELLA SOCIETÀ.....	14
2.2.2	RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA DETERMINAZIONE DELLE POLITICHE AZIENDALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE STRATEGIE DI GESTIONE.....	14
2.2.3	RUOLO E RESPONSABILITÀ DEI DIVERSI LIVELLI DI MANAGEMENT.....	15
2.2.4	ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DEI POTERI E DELLE DELEGHE INTERNE CON RIFERIMENTO AI SERVIZI PRESTATI.	15
3	quadro organizzativo di riferimento	15
3.1.	ASPETTI ORGANIZZATIVI INTERNI PER LA SICUREZZA INFORMATICA	15
3.2.	ASPETTI ORGANIZZATIVI VERSO SOGGETTI ESTERNI PER LA SICUREZZA INFORMATICA	16
3.3.	RUOLI E RESPONSABILITA'	16
4	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CABEL INDUSTRY S.P.A.....	17
4.1.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CABEL INDUSTRY S.P.A. E LA METODOLOGIA SCELTA PER LA DEFINIZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLO STESSO.	17
4.2.	IL SISTEMA ORGANIZZATIVO.	18
4.2.1.	Le attività sensibili (ex art. 6 comma 2 lettera a).	19
4.2.2.	La formazione e l'attuazione del processo decisionale (ex art. 6 comma 2 lettera b).	20
4.2.3.	Le modalità di gestione delle risorse finanziarie (ex art. 6 comma 2 lettera c).	20
4.2.4.	Le modalità di gestione dei canali di segnalazione c.d. whistleblowing (ex art. 6 comma 2bis lettera a).20	
5	L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS.231/2001.....	21
5.1.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI CABEL INDUSTRY S.P.A.	21
5.2.	GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (EX ART. 6 COMMA 2 PUNTO D). 23	
6	SISTEMA DISCIPLINARE	24
6.1.	GESTIONE DEI RAPPORTI CON AMMINISTRATORI E SINDACI	24
6.2.	GESTIONE DEI RAPPORTI CON I DIPENDENTI.....	24

6.3.	GESTIONE DEI RAPPORTI CON I DIRIGENTI.....	25
6.4.	GESTIONE DEI RAPPORTI CON I LAVORATORI PARASUBORDINATI E AUTONOMI.....	25
6.5.	GESTIONE DEI RAPPORTI CON PARTI TERZE.....	25
6.6.	MISURE APPLICABILI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI.....	26
6.7.	MISURE APPLICABILI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI.....	26
6.8.	MISURE APPLICABILI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.....	26
6.9.	MISURE APPLICABILI NEI CONFRONTI DELLE PARTI TERZE.....	27
6.10.	MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	27
7	PIANO DI FORMAZIONE	27
7.1.	ORIENTAMENTO	27
7.2.	DIPENDENTI E COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI	28
7.3.	ALTRI DESTINATARI	28
8	CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	29
1	REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	30
1.1.	I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATI DAGLI ARTICOLI 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001.....	30
2	I REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	32
3	I REATI SOCIETARI.....	33
4	I DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....	34
5	I REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE.....	34
6	IL REATO DI AGGIOTAGGIO E I REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO.....	34
7	I REATI TRANSNAZIONALI.....	35
8	I REATI in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro	35
9	I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO.....	35
10	I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DATI.....	36
11	I DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA.....	37
12	I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	37
13	I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	38
14	REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.....	39
15	REATI AMBIENTALI.....	39
16	IMPEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE.....	40
17	REATO DI RAZZISMO E XENOFOBIA.....	40

18	REATO DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE.....	40
19	REATI TRIBUTARI.....	40
20	REATI di contrabbando.....	41
21	DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE.....	41
22	DELITTI in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.....	42

1 DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 INTRODUZIONE

Con il Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001 (di seguito, il “D.Lgs. 231/2001”), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge n. 300 del 29 settembre 2000, è stata dettata la disciplina della “responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”.

In particolare, tale disciplina si applica agli Enti forniti di personalità giuridica, alle Società ed alle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il D.Lgs. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall’Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli Enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal D.Lgs. 231/2001, infatti, le Società possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle Società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001).

La responsabilità amministrativa delle Società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato, pur affiancandosi a quest’ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle Società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci che, fino all’entrata in vigore del Decreto in esame, non subivano alcuna conseguenza diretta dalla realizzazione di reati commessi, nell’interesse o a vantaggio della propria Società, da amministratori e/o dipendenti.

Il D.Lgs. 231/2001 innova l’ordinamento giuridico italiano in quanto alle Società sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione ai reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla Società stessa, ai sensi dell’art. 5 del Decreto.

La responsabilità amministrativa dell’Ente è, tuttavia, esclusa se la Società ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento o Linee Guida elaborati dalle associazioni rappresentative delle Società, fra cui Confindustria e ABI.

- La responsabilità amministrativa della Società è, in ogni caso, esclusa se i Soggetti Apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.2 NATURA DELLA RESPONSABILITA'

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, la Relazione illustrativa al Decreto sottolinea la *“nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”*.

Il D.Lgs. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle Società di tipo “amministrativo” – in ossequio al dettato dell’art. 27 della nostra Costituzione – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo “penale”.

In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del D.Lgs. 231/2001: il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l’autonomia della responsabilità dell’Ente rispetto all’accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell’ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere affittivo delle sanzioni applicabili alla Società.

1.3 AUTORI DEL REATO: SOGGETTI APICALI E SOGGETTI SOTTOPOSTI

Come anticipato, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 231/2001 la Società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell’Ente stesso” (Soggetti “Apicali” o in posizione apicale”; art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (Soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza; art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 231/2001).

È opportuno evidenziare che, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D.Lgs. 231/2001), la Società non risponde qualora i Soggetti sopraindicati abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.4 FATTISPECIE DI REATO

I reati per i quali l’Ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001, qualora commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio dai Soggetti qualificati (ex art. 5, commi 1 e 2 ossia apicali, dipendenti e collaboratori), sono riepilogati nel documento “All.1 - Elenco reati presupposto D.Lgs 231/01”.

1.5 APPARATO SANZIONATORIO

Il D.Lgs. 231/2001 prevede specifiche sanzioni a carico dell'Ente in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati menzionati. Nella fattispecie:

- sanzione pecuniaria fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (oltre al sequestro conservativo in sede cautelare)
- sanzioni interdittive (applicabili anche in sede cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Esse possono consistere in:
 - o interdizione dall'esercizio dell'attività
 - o sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - o divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - o esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
 - o divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (oltre a sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, d'importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1,549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo in considerazione la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'Ente, l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della Società.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (reati contro la Pubblica Amministrazione, reati informatici, reati di criminalità organizzata, reati contro l'industria e il commercio, reati in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, reati contro la personalità individuale, reati transnazionali, reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, reati in materia di violazione del diritto d'autore) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da Soggetti Apicali ovvero da Soggetti Sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D.Lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività dell'Ente (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. 231/2001.

1.6 DELITTI TENTATI

Nelle ipotesi di tentativo di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 e rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono modificate da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D.Lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e Soggetti che agiscono in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

1.7 VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Il D.Lgs. 231/2001 disciplina il regime di responsabilità dell'Ente anche in relazione alle proprie vicende modificative, quali la fusione, la scissione, la trasformazione e la cessione d'azienda.

Secondo quanto stabilito dall'art. 27, comma 1 del Decreto, l'Ente risponde con il proprio patrimonio (per gli Enti con personalità giuridica) o con il fondo comune (per le associazioni non riconosciute) per l'obbligazione relativa al pagamento della sanzione pecuniaria. Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di Società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'Ente delle sanzioni pecuniarie. La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l'intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell'Ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato (si veda, a tale proposito, l'art. 8 del D.Lgs. 231/2001) ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

Gli artt. 28 e 33 del D.Lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'Ente delle vicende modificative connesse ad operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

Il Legislatore ha considerato, al riguardo, una duplicità di esigenze contrapposte:

- evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la

responsabilità amministrativa dell'Ente;

- non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 afferma "Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal Codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'Ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato".

In caso di trasformazione, l'art. 28 del D.Lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di Società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) immutata la responsabilità dell'Ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'Ente risultante risponde dei reati di cui erano responsabili gli Enti partecipanti alla fusione stessa (art. 29 del D.Lgs. 231/2001). L'Ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle Società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati attuati i reati di cui le Società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 del D.Lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la Società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli Enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo Ente.

Tale limite non si applica alle Società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli Enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del D.Lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione ed alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice debba commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente originariamente responsabile, anziché a quelle dell'Ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'Ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata; (ii) l'Ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L'art. 32 del D.Lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli Enti partecipanti alla fusione o dell'Ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del D.Lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'Ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D.Lgs.

231/2001), modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c.50; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- I. è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- II. la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta ed alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente

1.8 REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'art. 4 del D.Lgs. 231/2001, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 e commessi all'estero. La Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare esente da sanzioni una situazione criminologica che possa introdurre a facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- I. il reato deve essere commesso all'estero da un Soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001;
- II. l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- III. l'Ente può rispondere solo nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge preveda che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'Ente stesso);
- IV. lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto non proceda nei confronti dell'Ente, pur alla luce delle condizioni di cui ai già menzionati articoli del Codice penale.

1.9 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

A tale proposito, l'art. 36 del D.Lgs. 231/2001 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'Ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'Ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'Ente (art. 38 del D.Lgs. 231/2001). Tale regola trova

un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo. L'Ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'Ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D.Lgs. 231/2001).

1.10 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Aspetto fondamentale del D.Lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della Società. In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la Società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- a) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- b) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La Società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa". Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la Società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la Società è tenuta.

In ogni caso, la responsabilità dell'Ente è esclusa se la Società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 231/2001 definisce i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Sarà l'autorità giudiziaria che dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il D.Lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli organizzativi prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, debbano:

1. individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Si rileva, inoltre, che ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 (normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) il modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a costituire l'esimente dalla responsabilità amministrativa in capo alla Società rinvia al modello di gestione della sicurezza che deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- a) rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) attività di sorveglianza sanitaria;
- e) attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure

adottate. Il modello deve, altresì, prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;
- funzioni che assicurino le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- sistema di controllo adeguato all'attuazione del medesimo modello ed al mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
- riesame ed eventuale modifica del modello quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di

mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

1.11 SINDACATO DI IDONEITA'

L'accertamento della responsabilità della Società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della Società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del Modello Organizzativo a prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

In altre parole, è sottoposto a giudizio di idoneità "a prevenire i reati" il Modello Organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi

2 ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO

2.1 INFORMAZIONI GENERALI

Il presente paragrafo illustra la struttura organizzativa di Cabel Industry S.p.A. (di seguito anche la "Società"). Il Modello Organizzativo della Società di tipo gerarchico - funzionale e dipendente dal Consiglio di Amministrazione.

La Corporate Governance della Società è basata sul modello tradizionale di seguito illustrato:

- **Consiglio di Amministrazione**, investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla Legge e dallo Statuto – all'Assemblea;
- **Presidente**, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, se non già nominato dall'Assemblea; il Presidente può eleggere uno o più vicepresidenti;
- **Amministratore Delegato**, nominato dal Consiglio di Amministrazione;
- **Collegio Sindacale/Sindaco Unico**
- **Revisore/Società di revisione**, incaricata della revisione legale dei conti della Società e nominati con delibera dei soci.

2.2 GOVERNANCE

La gestione della Società spetta al Consiglio di Amministrazione il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Conseguentemente spettano al Consiglio di Amministrazione le più ampie facoltà per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, essendo ad esso deferito tutto che dalla legge o dallo Statuto non sia inderogabilmente riservato alla decisione dei Soci.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività d'impresa, nonché di quella degli organi collegiali che presiede, dei quali convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno. Promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario e si pone come interlocutore degli organi interni di controllo. Al Presidente spetta la rappresentanza legale e processuale della Società.

Cabel Industry S.p.A. esplica, inoltre, le proprie prerogative nella definizione e adeguamento del modello di controllo interno, nell'adozione di un modello organizzativo e di un Codice Etico e nella elaborazione di politiche generali di gestione delle risorse umane e finanziarie.

Il Codice Etico, detta le norme di comportamento nella conduzione degli affari e nella gestione delle attività aziendali da applicare, senza alcuna eccezione, agli amministratori, ai dipendenti ed a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurino a qualsiasi titolo rapporti di collaborazione od operino nell'interesse della Società.

2.2.1 Soggetti a cui è ricondotto il controllo della Società

Il capitale sociale della Società è detenuto da Accenture SpA.

2.2.2 Ruolo del Consiglio di Amministrazione nella determinazione delle politiche aziendali, con particolare riferimento alle strategie di gestione.

L'attuale sistema di governo societario di Cabel Industry S.p.A. si basa sul modello "tradizionale", connotato dalla presenza di un Consiglio di Amministrazione, di un Sindaco/Collegio Sindacale.

È prevista una Direzione Mercati e Servizi e una Direzione Sistemi Informativi che operano alle dipendenze dell'OFG, ogni Direzione è suddivisa in Aree che si occupano di specifici aspetti di conduzione aziendale

Le altre funzioni aziendali quali Risorse Umane, ICT & Data Governance, IT-Security, Area Affari Legali e Societari e Area Segreteria e Comunicazione societaria, Controllo di Gestione, Amministrazione Contabilità e Finanza, Procurement, Special Programs e DPO operano in diretta dipendenza e coordinamento dell'OFG.

È stata recentemente istituita un Servizio che ha lo scopo di promuovere le integrazioni e le strategie di gruppo:

Group Development & Integration Strategies. Anch'essa opera in diretta dipendenza e coordinamento dell'OFG.

È stata recentemente istituita un Servizio che ha lo scopo di promuovere le integrazioni e le strategie di gruppo:

Group Development & Integration Strategies. Anch'essa opera in diretta dipendenza e coordinamento dell'OFG.

Per assicurare una completa circolazione delle informazioni aziendali e per garantire la massima collegialità nelle scelte importanti sono costituiti dei comitati dedicati.

2.2.3 Ruolo e responsabilità dei diversi livelli di Management.

La Società si articola con diverse funzioni operative come dettagliate nel Regolamento Organizzativo Aziendale cui si rimanda

2.2.4 Articolazione del sistema dei poteri e delle deleghe interne con riferimento ai servizi prestati.

I poteri e sono stati conferiti dal Consiglio di Amministrazione al Presidente e all'Amministratore Delegato come di seguito riportato.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato è attribuito il mandato di gestire, organizzare e supervisionare le attività della Società.

A tal fine, sono stati conferiti allo stesso i seguenti poteri di ordinaria amministrazione della Società, nei limiti di importo e/o di durata di seguito indicati, da esercitare in via disgiunta e a firma singola.

3 QUADRO ORGANIZZATIVO DI RIFERIMENTO

3.1. ASPETTI ORGANIZZATIVI INTERNI PER LA SICUREZZA INFORMATICA

Tutte le responsabilità in merito alla gestione della Sicurezza informatica (e più in generale della sicurezza delle informazioni) devono essere opportunamente definite ed indirizzate. In particolare, per quanto concerne gli aspetti organizzativi si evidenziano le seguenti regole:

- Le responsabilità in merito alla gestione della sicurezza informatica devono essere opportunamente assegnate a diversi soggetti dell'Azienda;
- L'assegnazione deve rispettare il principio di separazione dei compiti (considerando, ad esempio, le funzioni di gestione della sicurezza e quelle di controllo);

- L'attribuzione delle responsabilità deve riguardare sia aspetti operativi che aspetti di indirizzo quali la definizione degli obiettivi, l'emanazione delle policy, l'analisi degli aspetti di sicurezza per i vari progetti, la definizione e l'attuazione di una metodologia di analisi dei rischi, il monitoraggio dei livelli di sicurezza garantiti, l'ottenimento del commitment dei vertici aziendali;
- Al fine di garantire l'applicazione delle policy ed il mantenimento degli obiettivi di sicurezza, tutto il personale è comunque coinvolto e responsabilizzato nell'efficace realizzazione del sistema di sicurezza informatica;
- Particolare rilevanza deve essere attribuita alle responsabilità di revisione periodica e di audit del globale processo di sicurezza informatica, nonché della Policy stessa.

3.2. ASPETTI ORGANIZZATIVI VERSO SOGGETTI ESTERNI PER LA SICUREZZA INFORMATICA

L'accesso ai propri sistemi e alle informazioni trattate da parte di soggetti terzi può esporre l'Azienda a dei rischi accidentali e/o intenzionali di distruzione, perdita, divulgazione, alterazione e accesso non autorizzato delle risorse informative aziendali che possono avere impatti negativi sull'attività aziendale. In tale ottica, Cabel è impegnata ad identificare i rischi connessi all'attività di outsourcing, a definire adeguate misure di sicurezza, a prevedere l'inserimento di opportuni impegni/obblighi a carico delle terze parti all'interno dei contratti di fornitura del servizio e ad effettuare un'attività di monitoraggio della sicurezza dei fornitori.

Al fine di garantire che il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione dei dati e delle informazioni non determini un livello di protezione delle stesse inferiore a quello garantito dalle funzioni interne, l'Azienda evidenzia le seguenti regole:

- Le relazioni con soggetti terzi che gestiscono i dati e le informazioni devono essere regolamentate da contratti che contemplino tutti i requisiti di sicurezza pertinenti, sulla base di quanto definito dalle regole aziendali e dalle normative cogenti;
- Deve essere prevista un'attività di monitoraggio e controllo sull'esecuzione delle prestazioni delle terze parti al fine di verificare che sia adeguatamente mantenuto il livello di rischio identificato all'inizio del rapporto di fornitura che dovrà includere il monitoraggio degli incidenti di sicurezza informatica;
- La gestione da parte di soggetti terzi deve essere soggetta a limitazioni (in termini di accesso alle informazioni, permessi autorizzativi concessi, ecc.);
- La gestione da parte di soggetti terzi dei dati e delle informazioni deve essere preventivamente valutata da un punto di vista dei rischi che tale attività potrebbe determinare sulle informazioni stesse.

I principi definiti in precedenza per i soggetti interni devono essere applicati, in maniera opportunamente commisurata, anche nei confronti dei soggetti esterni.

3.3. RUOLI E RESPONSABILITA'

Nell'ambito d'implementazione del Sistema di Gestione della sicurezza informatica di Cabel, in conformità alle normative vigenti che disciplinano l'organizzazione e i controlli interni, vengono attribuite alle diverse funzioni

e figure aziendali preposte allo sviluppo e alla gestione del sistema informatico, ruoli e responsabilità, con specifici compiti in materia di sicurezza informatica.

4 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CABEL INDUSTRY S.P.A.

4.1. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CABEL INDUSTRY S.P.A. E LA METODOLOGIA SCELTA PER LA DEFINIZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLO STESSO.

L'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato e di illecito amministrativo, è un atto di responsabilità sociale di Cabel Industry S.p.A. da cui scaturiscono benefici per una molteplicità di soggetti: *stakeholder, manager*, dipendenti, creditori e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alla vita dell'impresa.

Preso atto di questi riferimenti e considerata la particolare attenzione che Cabel Industry S.p.A. pone alla conformità con quanto previsto a livello normativo, il CdA ha deliberato l'attuazione di un progetto finalizzato all'adozione di uno specifico Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo conforme ai requisiti previsti dal D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche il "Modello") atto ad esentare la Società da eventuali responsabilità amministrative e coerente con il contesto normativo e regolamentare di riferimento e con i principi già radicati nella propria cultura di *governance*.

Il progetto è stato sviluppato nel corso del 2006 ed è stato revisionato periodicamente, fino all'ultimo aggiornamento avviato nel corso del 2021. Le attività di progetto sono state condotte da una Società di consulenza esterna specializzata, con il coordinamento dell'Internal Auditing, a cui hanno partecipato i vari referenti aziendali. Periodicamente il modello viene aggiornato in coerenza con l'evoluzione normativa e giurisprudenziale, con le modifiche di natura organizzativa relative all'assetto e alle funzioni aziendali con la supervisione dell'OdV e il contributo delle funzioni aziendali competenti per materia.

Con l'introduzione del Modello 231 Cabel Industry S.p.A. si pone l'obiettivo di strutturare un sistema di elementi organizzativi e relative regole di funzionamento, attraverso l'individuazione delle "attività sensibili ex D. Lgs. 231" e la definizione di protocolli "idonei a prevenire i reati", volto a rendere consapevoli tutte le persone facenti parte della struttura aziendale, sia di governo sia esecutiva, che eventuali comportamenti illeciti possono comportare sanzioni penali ed amministrative sia per il singolo che per l'azienda;

- garantire la correttezza dei comportamenti di Cabel Industry S.p.A. stessa e delle persone che la rappresentano, nel completo rispetto della normativa esterna ed interna;
- rafforzare meccanismi di controllo, monitoraggio e sanzionatori atti a contrastare la commissione di reati;

- enfatizzare le scelte in materia di conformità, di etica, di trasparenza, di correttezza da sempre perseguite dal Gruppo Cabel Industry S.p.A...

Elementi fondamentali del Modello 231 di Cabel Industry S.p.A. sono:

- il sistema organizzativo – costituito dall’insieme organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi relativi alla gestione ed al controllo dell’attività sociale e strumentali, tra l’altro, alla realizzazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili – finalizzato alla prevenzione della commissione, o della tentata commissione, dei reati previsti dal D. Lgs. 231. Tali disposizioni possono essere scritte od orali, di applicazione generale o limitate a categorie di soggetti od individui, permanenti o temporanee. I Destinatari, nello svolgimento delle rispettive attività, si attengono pertanto:
 - alle disposizioni legislative e regolamentari, applicabili alla fattispecie;
 - alle previsioni dello Statuto sociale;
 - al Codice Etico;
 - alle norme generali emanate ai fini del D. Lgs. 231;
 - alla normativa interna.
- l’Organismo di Vigilanza, inteso come organo dell’ente a cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello avente i requisiti di cui all’art. 6 comma 1 lettera b) D. Lgs. 231 e di curarne l’aggiornamento.

4.2. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO.

Cabel Industry S.p.A. ha da tempo definito e documentato il proprio sistema organizzativo ed i relativi meccanismi di funzionamento che vengono costantemente aggiornati per rispondere alle esigenze strategiche ed organizzative aziendali e per adeguarsi ai requisiti in materia di assetti organizzativi, procedure amministrative eventualmente richiesti dalla normativa di legge e di settore.

I principali riferimenti documentali che regolano l’organizzazione interna sono:

- lo Statuto: costituisce il documento fondamentale su cui è basato il sistema di governo societario e definisce lo scopo dell’azienda, la sede, l’oggetto sociale, il capitale sociale, nonché i compiti e le responsabilità dei Soggetti apicali;
- la documentazione organizzativa aziendale: descrive la struttura organizzativa e i processi di lavoro aziendali.

Il corpo normativo e regolamentare aziendale risulta coerente e funzionale oltre che per le finalità per cui è stato sviluppato, anche alla prevenzione dei reati contemplati dal decreto.

In particolare, con riferimento ai requisiti dell’art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/2001, si è proceduto a verificare la rispondenza del sistema organizzativo ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c) di detta norma.

Inoltre, il sistema dei controlli coinvolge, con ruoli e a livelli diversi, il Consiglio di

Amministrazione, il Collegio Sindacale, le funzioni di controllo interno, il management e tutto il personale e rappresenta un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana della Società.

L'adozione del presente Modello 231 avviene nella convinzione che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consentano alla Società di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma migliorino, nei limiti previsti dallo stesso, la sua corporate governance, limitando, anche, il rischio di comportamenti non a norma o che possano avere risvolti in termini di immagine ed economici.

Scopo del Modello 231 è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventive e/o ex post) per la prevenzione e consapevole gestione del rischio di commissione dei reati, mediante l'individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione. Tali attività consentono di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "aree di attività a rischio" la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un comportamento, sanzionabile sul piano disciplinare e, qualora si configurasse come illecito ai sensi del D.Lgs. 231/2001, passibile di sanzioni sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- consentire a Cabel Industry S.p.A., grazie a un'azione di monitoraggio sui processi/attività sensibili, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

4.2.1. Le attività sensibili (ex art. 6 comma 2 lettera a).

La mappatura delle attività aziendali "a rischio reato" ex D.Lgs. 231/2001 consente, tra l'altro, di definire i comportamenti che devono essere rispettati nello svolgimento di tali attività, al fine di garantire un sistema di controlli interni idoneo a prevenire la commissione dei reati.

Tali comportamenti devono essere adottati nell'ambito dei processi aziendali, particolarmente in quelli "sensibili".

Per ogni attività a potenziale rischio di commissione di reati sono state approfondite, da parte dei Responsabili delle strutture organizzative coinvolte, le possibili fattispecie di commissione dei reati individuati nello svolgimento delle attività sensibili, l'eventuale coinvolgimento di enti pubblici, la normativa di riferimento, esterna e interna, e le modalità operative in vigore, la presenza ed il livello di efficacia delle attività di controllo e delle altre contromisure organizzative, identificando altresì le eventuali opportunità di miglioramento.

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente sono presi come riferimento i seguenti principi di controllo:

- segregazione dei compiti e delle attività: ovvero si è proceduto a verificare che l'esercizio delle attività sensibili viene realizzato in osservanza del principio di segregazione tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- esistenza di procedure formalizzate: ovvero si è proceduto a verificare che la Società adotta e applica disposizioni organizzative idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile in conformità alle prescrizioni del Modello;
- esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate: ovvero si è proceduto a verificare che l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni avviene sulla base di regole formalizzate a tal fine introdotte;

- tracciabilità e verificabilità *ex post* delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi: ovvero si è proceduto a verificare che i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati assicurino l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

Le risultanze dell'analisi vengono riepilogate in un database di supporto che costituisce il repository dell'attività sensibili di cui al decreto e riassunte nel documento "Analisi delle attività sensibili ex D.Lgs. 231/01 art. 6 comma 2 – Relazione di sintesi". Tali evidenze sono sottoposte periodicamente al Consiglio di Amministrazione e costituiscono punto di riferimento per le attività di integrazione/miglioramento dell'attuale assetto organizzativo e di controllo interno relativamente alle materie di cui al D.Lgs. 231/2001.

Con riferimento ai Soggetti apicali, particolarmente esposti ad alcune tipologie di reato per le specifiche responsabilità assegnate, il profilo di rischio del C.d.A. è stato oggetto di una valutazione ai fini della identificazione delle aree di rischio e della sensibilizzazione di ciascun Soggetto Apicale circa la possibile commissione di reati nello svolgimento dei compiti affidati.

4.2.2. La formazione e l'attuazione del processo decisionale (ex art. 6 comma 2 lettera b).

Le varie fasi del processo decisionale sono documentate e verificabili, i poteri e le deleghe sono stabiliti dal

C.d.A. e resi noti alle strutture organizzative coinvolte.

Nel corso dell'analisi effettuata ai fini del D.Lgs. 231/2001 è stato espressamente individuato per ogni attività sensibile il riferimento al corpo normativo aziendale, o le prassi in vigore, valutandone il grado di idoneità rispetto alla capacità di prevenzione dei comportamenti illeciti.

In particolare, le attività e le decisioni aziendali sono sottoposte a una serie di controlli, di natura contabile da parte del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, e ai diversi controlli espletati da Cabel Industry S.p.A.

4.2.3. Le modalità di gestione delle risorse finanziarie (ex art. 6 comma 2 lettera c).

Cabel Industry S.p.A. ha disciplinato le modalità di gestione delle risorse finanziarie. In primo luogo, il potere spetta al CdA che ha conferito, entro i limiti sopra riportati, detti poteri anche al Presidente e Amministratore Delegato.

4.2.4. Le modalità di gestione dei canali di segnalazione c.d. whistleblowing (ex art. 6 comma 2bis lettera a).

Accenture prevede, all'interno del proprio programma di Etica aziendale, un sistema di segnalazione e relativa gestione delle questioni di natura etica. Detto sistema è stato adeguato alle previsioni della Direttiva (UE) 2019/1937, "riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione", che ha anche modificato l'art. 6 commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del D.Lgs 231/01.

Pertanto, in linea con il D.lgs 24 del 10 Marzo 2023, il Programma di Etica Aziendale di Accenture, in particolare attraverso la “policy 1000 – Speaking Up and Zero Tolerance for Retaliation”, prevede la possibilità di segnalare eventuali condotte illecite attraverso la propria linea manageriale; le funzioni Legal ed Human Resources e l’Accenture Business Ethics Helpline, al link:

<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/50440/index.html>.

In caso di segnalazioni relative a violazioni del Modello 231, i riceventi la segnalazione, assicurando la confidenzialità della comunicazione, provvederanno ad informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza della società Accenture coinvolta.

Inoltre, la predetta “policy 1000 – Speaking Up and Zero Tolerance for Retaliation” informa tutti i Destinatari della possibilità di inviare una segnalazione ad un ente esterno (Autorità Nazionale AntiCorruzione – ANAC) nei casi previsti dalla legge e riportati dalla policy 1000.

La tutela tanto del segnalante quanto del segnalante, nonché di ogni soggetto comunque menzionato nella segnalazione, è garantita attraverso il codice disciplinare di Accenture recante azioni disciplinari per gli atti discriminatori o di ritorsione fino al termine del rapporto di lavoro. Lo stesso codice disciplinare prevede sanzioni anche per chi effettua segnalazioni diffamatorie o non in buona fede.

Il sistema di segnalazione sopra descritto è gestito dalla Corporate Investigation di Accenture (funzione indipendente rispetto al management delle entità legali locali del gruppo) che, in base ad un protocollo di gestione delle segnalazioni, inizia l’eventuale attività investigativa del caso e lo comunica ai soggetti competenti per materia e all’Organismo di Vigilanza 231 dell’Entità Legale coinvolta.

5 L’ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS.231/2001

5.1. L’ORGANISMO DI VIGILANZA DI CABEL INDUSTRY S.P.A.

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l’Ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001, se l’organo dirigente ha, fra l’altro:

- adottato ed efficacemente attuato Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento ad un Organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L’affidamento dei suddetti compiti ad un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l’esonero dalla responsabilità dell’Ente prevista dal D.Lgs. 231/2001.

Le Linee guida di Confindustria e ABI individuano quali requisiti principali dell’Organismo di Vigilanza l’autonomia e l’indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

In particolare:

- i) i requisiti di autonomia ed indipendenza richiedono l'inserimento dell'Organismo di Vigilanza "come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile", la previsione di un "riporto" dell'Organismo di Vigilanza al massimo vertice aziendale operativo, l'assenza, in capo all'Organismo di Vigilanza, di compiti operativi che ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio;
- ii) il connotato della professionalità deve essere riferito al "bagaglio di strumenti e tecniche" necessarie per svolgere efficacemente l'attività di Organismo di Vigilanza;
- iii) la continuità di azione, che garantisce un'efficace e costante attuazione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 particolarmente articolato e complesso nelle aziende di grandi e medie dimensioni, è favorita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza del Modello e "priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari".

Il D.Lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza.

In assenza di tali indicazioni, Cabel Industry S.p.A. ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'Organismo di Vigilanza è preposto.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 ed alla luce delle indicazioni di Confindustria Cabel Industry S.p.A. ha identificato il proprio Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza è scelto tra soggetti qualificati provvisti dei requisiti di:

- *autonomia e indipendenza*: detto requisito è assicurato dalla composizione plurisoggettiva dell'Organismo di Vigilanza, dall'assenza di alcun riporto gerarchico all'interno dell'organizzazione e dalla facoltà di reporting all'amministratore;
- *professionalità*: requisito garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche, di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- *continuità d'azione*: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale della Società.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- promuovere, coordinandosi con le funzioni aziendali competenti, idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello 231, definendo specifici programmi di informazione/formazione e comunicazione interna;

- riferire periodicamente al C.d.A., e all'organo di controllo circa lo stato di attuazione del Modello 231;
- definire e comunicare a tutte le strutture aziendali le modalità con cui effettuare eventuali segnalazioni di comportamenti illeciti o in violazione del Modello 231;
- accertare e segnalare al C.d.A., per gli opportuni provvedimenti, le violazioni del Modello 231 che possano comportare l'insorgere di responsabilità;
- proporre al C.d.A. l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei Sottoposti a seguito di violazioni del Modello 231;
- curare l'aggiornamento del Modello 231 in caso di variazioni della struttura organizzativa, di adeguamenti normativi e di modifiche ai processi aziendali.

Tali attività sono svolte sulla base dei flussi informativi cui hanno accesso i membri dell'Organismo di Vigilanza, in base a quanto previsto nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, cui si rinvia.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di un proprio *budget* di spesa su base annua che può utilizzare in base alle esigenze che potrebbero emergere nel corso dello svolgimento delle proprie attività; tale utilizzo è lasciato all'autonomia dell'Organismo di Vigilanza stesso.

L'Organismo di Vigilanza, in base a quanto precede, si può avvalere, previa richiesta al C.d.A., di soggetti terzi di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello 231.

5.2. GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (EX ART. 6 COMMA 2 PUNTO D).

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e di provvedere al relativo aggiornamento.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza:

- accede a tutti i documenti ed informazioni aziendali rilevanti per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite;
- può richiedere ai collaboratori di fornire tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie necessarie per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello 231 e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso;
- riceve periodicamente i flussi informativi, le eventuali comunicazioni da parte dei collaboratori di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per Reati previsti dal Decreto, i rapporti predisposti nell'ambito delle attività di controllo da funzioni interne e/o da soggetti esterni dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto.

Al fine di consentire la segnalazione da parte dei Destinatari del presente Modello 231 di eventuali notizie relative alla commissione o al tentativo di commissione dei Reati, oltre che di violazione delle regole previste dal Modello 231 stesso, è garantito un idoneo canale di comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza tramite lo specifico indirizzo di posta elettronica odv231.cabel@accenture.com il cui accesso è riservato esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza.

6 SISTEMA DISCIPLINARE

Elemento essenziale per il funzionamento del Modello 231 è l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare gli eventuali comportamenti contrastanti con le misure previste dal Modello 231. Al riguardo, infatti, l'art. 6 comma 2 lett. e del D.Lgs. 231/2001 prevede che i modelli di organizzazione, gestione e controllo devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello 231 costituisce adempimento da parte dei Soggetti sottoposti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, del Codice civile, obblighi dei quali il contenuto del Modello 231 rappresenta parte sostanziale e integrante.

La violazione delle misure indicate nel Modello 231 costituisce un inadempimento contrattuale censurabile sotto il profilo disciplinare ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) e determina l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori.

Il mancato rispetto delle misure previste dal Modello 231 viene valutato sotto il profilo disciplinare seguendo modalità differenti a seconda che si tratti di "soggetti sottoposti a direzione o vigilanza" (art. 5, comma 1, lett. b) ovvero di "soggetti apicali" (art. 5, comma 1, lett. a).

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto è oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza.

6.1. GESTIONE DEI RAPPORTI CON AMMINISTRATORI E SINDACI

Per i Consiglieri di Amministrazione e i Sindaci, Cabel Industry S.p.A. richiede, al momento dell'assunzione del mandato, l'impegno a rispettare e a dare attuazione al Modello 231 con la previsione che, in caso di violazione del Modello 231, l'Organismo di Vigilanza provvede ad informare il Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo per l'adozione di opportuni provvedimenti.

6.2. GESTIONE DEI RAPPORTI CON I DIPENDENTI.

Cabel Industry S.p.A. provvede ad inserire nelle singole lettere-contratto un'apposita clausola che prevede la sanzionabilità delle condotte contrastanti con le norme di cui al D.Lgs. 231/2001 e con il Modello 231 aziendale.

Il sistema sanzionatorio introdotto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decreto si basa sui principi di immediatezza e tempestività della contestazione della violazione, della concessione di termini per

l'esercizio del diritto di difesa prima che la sanzione sia comminata, della proporzionalità della sanzione applicata in relazione alla gravità della violazione commessa ed al grado d'intenzionalità dell'azione o dell'omissione.

In particolare, le sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori sono quelle previste dalla contrattazione collettiva.

6.3. GESTIONE DEI RAPPORTI CON I DIRIGENTI.

Cabel Industry S.p.A. provvede ad inserire nelle singole lettere-contratto un'apposita clausola che prevede la sanzionabilità delle condotte contrastanti con le norme di cui al D.Lgs. 231/2001 e con il Modello 231 aziendale.

In particolare, in caso di violazione delle procedure interne delle regole e dei principi previsti dal Modello 231 o di adozione nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL per i dirigenti.

6.4. GESTIONE DEI RAPPORTI CON I LAVORATORI PARASUBORDINATI E AUTONOMI.

Per i collaboratori autonomi e parasubordinati Cabel Industry S.p.A. adotta, nei singoli contratti, la medesima clausola prevista per i Dirigenti.

Per quanto riguarda, le categorie di lavoratori "atipici" è in ogni caso necessario che venga messo a loro disposizione il Modello 231 e che venga richiesto il puntuale rispetto dei principi in esso contenuti.

6.5. GESTIONE DEI RAPPORTI CON PARTI TERZE.

La Società, nell'ambito della propria operatività, si avvale della collaborazione di soggetti terzi per la prestazione di servizi e per l'approvvigionamento di beni.

Con riferimento alla gestione dei rapporti con fornitori di beni e/o servizi ed altri soggetti terzi esterni, la Società ha predisposto un apposito modulo da sottoporre per accettazione ai soggetti medesimi in alternativa alla clausola contrattuale, nel quale dichiara di:

- improntare la propria operatività al rispetto assoluto dei più elevati standard di professionalità, integrità, legalità, trasparenza, correttezza e buona fede, ritenendoli condizione imprescindibile ai fini del corretto funzionamento della Società, della tutela della sua affidabilità, reputazione ed immagine, nonché della sempre maggior soddisfazione della propria clientela;
- richiedere ai terzi medesimi comportamenti in linea con quelli adottati dalla Società.

Per quanto riguarda i lavoratori comandati/distaccati, essi saranno soggetti alle regole definite nel Modello 231 di Cabel Industry S.p.A. che in concreto esercita la direzione/vigilanza, prescindendo dal formale vincolo contrattuale. Ciò posto, il soggetto "comandato", riceve e si attiene al Modello

(se previsto) dalla Società presso cui esercita la propria attività (giacché in questo sono indicati i “protocolli” afferenti alle attività nel concreto esercitate).

In ipotesi di lavoratori somministrati da agenzie specializzate (interinali), valgono le seguenti precisazioni:

- nei contratti con le agenzie per il lavoro è opportuno inserire specifiche clausole che impegnino le agenzie medesime ad informare i propri dipendenti, utilizzati dalla Società o che svolgano la loro prestazione presso o in favore di quest’ultima, dei rischi che possono determinare la responsabilità amministrativa della Società stessa, nonché dell’esistenza del Modello 231;
- tali clausole potranno prevedere il recesso o la risoluzione dei contratti stipulati con le agenzie per il lavoro, laddove queste non abbiano adempiuto il già menzionato onere di informativa dei propri dipendenti;
- sarà, inoltre, espressamente prevista a carico dell’Agenzia per il lavoro, oltre alle clausole di cui sopra, la necessità di applicare le sanzioni disciplinari di cui al sistema sanzionatorio ai dipendenti somministrati nel caso d’inadempimento.

La Società raccomanda alle funzioni responsabili della formalizzazione dei contratti con soggetti terzi di inserire nei rispettivi testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze.

6.6. MISURE APPLICABILI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI.

Vedere quanto previsto nel paragrafo 6.1. “Gestione dei rapporti con gli Amministratori e i Sindaci”.

6.7. MISURE APPLICABILI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI.

Con riguardo ai lavoratori dipendenti, il Decreto prevede che il sistema disciplinare deve rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall’art. 7 della legge n. 300/1970 (c.d. “Statuto dei lavoratori”) e dalla contrattazione collettiva di settore e aziendale, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

Il sistema disciplinare correntemente applicato dalla Società, in linea con le previsioni di cui al vigente CCNL, appare munito dei prescritti requisiti di efficacia e deterrenza, in particolare con riferimento al principio secondo il quale, con esplicito riferimento alle previsioni del Decreto e quindi del Modello 231, si sancisce che i lavoratori/lavoratrici che incorrono in violazione degli obblighi ivi previsti sono soggetti a sanzioni disciplinari – oggettivamente e soggettivamente correlate alla gravità dell’infrazione – ai sensi delle norme di legge e contrattuali e del Codice Etico.

L’istruttoria può essere avviata dal C.d.A. anche su segnalazione motivata dell’Organismo di Vigilanza. Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che, per quanto ovvio, esse saranno adottate ed applicate nel rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali applicabili al rapporto di lavoro, seguendo il previsto iter interno.

6.8. MISURE APPLICABILI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.

Vedere quanto previsto nel paragrafo 6.3 “Gestione dei rapporti con i Dirigenti”.

6.9. MISURE APPLICABILI NEI CONFRONTI DELLE PARTI TERZE.

Ogni violazione della normativa vigente, del Modello 231 o del Codice Etico da parte di fornitori di beni e/o servizi e altri soggetti esterni con cui la Società entri in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come anche nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

6.10. MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

In caso di violazione dei compiti e delle responsabilità di uno o più dei membri dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, accertata l'effettiva inadempienza con il supporto della funzione più appropriata (e nel rispetto della regolamentazione rilevante), provvede a valutare l'opportunità di intraprendere le iniziative più opportune, coerentemente con il profilo aziendale del membro dell'Organismo.

7 PIANO DI FORMAZIONE

7.1. ORIENTAMENTO

Cabel Industry S.p.A., al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo di Cabel Industry S.p.A. è estendere la comunicazione dei contenuti del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi di Cabel Industry S.p.A. in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata ed integrata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di "promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello" e di "promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali".

La formazione specifica in materia di responsabilità degli Amministratori e degli Enti è stata organizzata con la realizzazione di un supporto applicativo in autoistruzione, differenziato per sottoposti e apicali, rilasciato a tutti i dipendenti della Società.

La frequenza della formazione ha cadenza almeno annuale e viene comunque svolta all'atto della assunzione ed al cambiamento di mansione o di strumenti operativi, quando ciò abbia rilevanza ai fini del rischio di reato.

7.2. DIPENDENTI E COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI

Ogni dipendente è tenuto a:

- i) acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello;
- ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- iv) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, Cabel Industry S.p.A. promuove e agevola la conoscenza dei contenuti del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda del grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Deve essere garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello (Documento descrittivo del Modello, Codice Etico, informazioni sulle strutture organizzative della Società, sulle attività e sulle procedure aziendali). Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Modello, i dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sono tenuti a partecipare ad una specifica attività formativa.

Ai nuovi dipendenti verrà consegnata, all'atto dell'assunzione, copia del Documento descrittivo del Modello e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei contenuti del Modello ivi descritti.

Ai componenti degli Organi sociali di Cabel Industry S.p.A. saranno applicate le medesime modalità di diffusione del Modello previste per i dipendenti.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

7.3. ALTRI DESTINATARI

L'attività di comunicazione dei contenuti del Modello è indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con Cabel Industry S.p.A. rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza (ad esempio: partner commerciali, consulenti, procacciatori d'affari e altri collaboratori autonomi).

A tal fine, ai soggetti terzi più significativi e nella fase di sottoscrizioni di contratti di fornitura Cabel Industry

S.p.A. fornirà copia del Modello Organizzativo ed una copia del Codice Etico (o alternativamente sono rilasciate istruzioni su come trovare tali documenti sul sito ufficiale della Società) e, verrà richiesta una dichiarazione che attesti il ricevimento di tali documenti e l'impegno all'osservanza dei contenuti ivi descritti.

Cabel Industry S.p.A., tenuto conto delle finalità del Modello, valuterà l'opportunità di comunicare i contenuti del Modello stesso a terzi, non riconducibili alle figure sopra indicate a titolo esemplificativo, e più in generale al mercato.

8 CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di curare l'aggiornamento del Modello.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza, anche avvalendosi del supporto delle funzioni aziendali preposte al monitoraggio delle innovazioni normative e delle modifiche organizzative, identifica e segnala al Consiglio di Amministrazione l'esigenza di procedere all'aggiornamento del Modello, fornendo altresì indicazioni in merito alle modalità secondo cui procedere alla realizzazione dei relativi interventi.

Il Modello 231 viene riesaminato periodicamente dall'Organismo di Vigilanza, al fine di verificarne l'effettività, l'adeguatezza ed il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia e funzionalità curandone il relativo aggiornamento. Le esigenze di aggiornamento, modifiche e/o integrazioni potrebbero manifestarsi in conseguenza di:

- modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli Enti e significative innovazioni nell'interpretazione delle disposizioni in materia;
- introduzione di nuovi prodotti/servizi, identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa,
- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- emanazione e modifica di linee guida da parte di Confindustria comunicate al Ministero di Grazia e Giustizia, ex art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni dello stesso;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

ALLEGATO 1 – Elenco reati presupposto richiamati dal D.lgs.n. 231/2001

1 REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1. I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATI DAGLI ARTICOLI 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001.

- Malversazione a danno dello Stato (articolo 316-bis del Codice penale).
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-ter del Codice penale).
- Turbata libertà degli incanti (Art. 353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art. 353 bis)
- Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640, comma 2, n. 1 del Codice penale).
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis del Codice penale).
- Frode informatica (articolo 640-ter del Codice penale).
- Indebita percezione di erogazioni a carico del fondo Europeo agricolo di garanzia e del fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 della legge 898/1986)
- Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri di ufficio (articoli 318, 319 e 319bis del Codice penale).
- Corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter del Codice penale).
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater del Codice penale).
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (articolo 320 del Codice penale).
- Pene per il corruttore (articolo 321 del Codice penale).

- Istigazione alla corruzione (articolo 322 del Codice penale).
- Peculato (Art. 314 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.)
- Concussione (articolo 317 del Codice penale).
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (articolo 322-bis del Codice penale).
- Confisca (Art. 322-ter c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

2 I REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

2.1. I REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 BIS DEL D.LGS. 231/2001

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (articolo 453 del Codice penale).
- Alterazione di monete (articolo 454 del Codice penale).
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (articolo 455 del Codice penale).
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (articolo 457 del Codice penale).
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (articolo 459 del Codice penale).
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (articolo 464 del Codice penale).
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (articolo 460 del Codice penale).
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (articolo 473 del Codice penale).
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 del Codice penale).

3 I REATI SOCIETARI

3.1. I REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 TER DEL D.LGS. 231/2001

- False comunicazioni sociali (articolo 2621 del Codice civile) e Fatti di lieve entità (articolo 2621 bis del Codice civile).
- Art. 2622 c.c. [False comunicazioni sociali delle Società quotate] (nuovo art. in vigore dal maggio 2015).
- Falso in prospetto (articolo 173-bis del T.U. Finanza, D. Lgs. n. 58/98).
- Impedito controllo (articolo 2625 del Codice civile ed articolo 29 D.Lgs. 39/2010).
- Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 del Codice civile).
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 del Codice civile).
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (articolo 2628 del Codice civile).
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 del Codice civile).
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (articolo 2629-bis del Codice civile).
- Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 del Codice civile).
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 del Codice civile).
- Corruzione tra privati (articolo 2635 del Codice civile).
- Illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 del Codice civile).
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 del Codice civile).
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023)

4 I DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

4.1. I DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 QUATER DEL D.LGS. 231/2001.

- I delitti con finalità' di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico richiamati dall'articolo 25 quater del d.lgs. 231/2001.

5 I REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE.

5.1. I REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 QUINQUES DEL D.LGS. 231/2001.

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600).
- Reati finalizzati alla repressione della pedofilia.

6 IL REATO DI AGGIOTAGGIO E I REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO.

6.1. I REATI DI AGGIOTAGGIO E I REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 TER E 25 SEXIES DEL D.LGS. 231/2001.

- Aggiotaggio (articolo 2637 del Codice civile).
- Abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 del d.lgs. 58/1998).
- Manipolazione del mercato (articolo 185 del d.lgs. 58/1998).

7 I REATI TRANSNAZIONALI.

7.1. LA LEGGE 16 MARZO 2006 N.146.

- Reati di associazione.
- Reati concernenti il traffico di migranti.
- Reati di intralcio alla giustizia.

8 I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

8.1. I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001.

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.).

9 I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO.

9.1. I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 OCTIES DEL D.LGS. 231/2001.

- Ricettazione (articolo 648 del Codice penale).
- Riciclaggio (articolo 648-bis del Codice penale).
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter del Codice penale).
- Art. 648-ter 1 c.p. Autoriciclaggio.

10 I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DATI.

10.1. I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DATI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24 BIS DEL D.LGS. 231/2001.

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615- quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635- quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640- quinquies c.p.);
- Frode informatica (Art. 640-ter c.p.), anch'esso richiamato nel D.Lgs. 231/01 qualora sia commesso una frode a danno di un ente pubblico, che punisce la condotta di chi procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno alterando informazioni o programmi contenuti in un sistema informativo o telematico o ad esso pertinenti.
- Documenti informatici (Art. 491-bis c.p.).

11 I DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA.

11.1. I DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24 TER DEL D.LGS. 231/2001.

- Associazione per delinquere (articolo 416 del Codice penale).
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (articolo 416-bis del Codice penale).
- i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p.
- i delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416-bis.
- Scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-ter del Codice penale).
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (articolo 630 del Codice penale).
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (delitti richiamati dall'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.).

12 I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.

12.1. I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 BIS 1 DEL D.LGS. 231/2001.

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (articolo 513 del Codice penale).
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (articolo 513-bis del Codice penale).
- Frodi contro le industrie nazionali (articolo 514 del Codice penale).

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517 del Codice penale).
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (articolo 517-ter del Codice penale).

13 I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.

13.1. I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 NOVIES DEL D.LGS. 231/2001.

- Articolo 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
- Articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.
- Articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633.
- Articolo 171-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633.
- Articolo 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633.

14 REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

14.1. REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 NOVIES DEL D.LGS. 231/2001.

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

15 REATI AMBIENTALI.

15.1. REATI AMBIENTALI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 UNDECIES DEL D.LGS. 231/2001.

- Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale).
- Art. 452-quater. (Disastro ambientale).
- Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente).
- Art. 452-sexies. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività).
- Art. 452-septies. (Impedimento del controllo).
- Art. 452-terdecies. (Omessa bonifica).

16 IMPEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE.

16.1. I DELITTI IN MATERIA DI IMPEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE RICHIAMATO DALL'ARTICOLO 25 DUODECIES DEL D.LGS. 231/2001.

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 22, comma 12 bis D.Lgs. 286/98).

17 REATO DI RAZZISMO E XENOFOBIA.

17.1. IL REATO DI PROPAGANDA E ISTIGAZIONE A DELIQUERE PER MOTIVI DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE ETNICA E RELIGIOSA RICHIAMATO DALL'ARTICOLO 25 TERDICIES DEL D.LGS. 231/2001.

- Reato di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

18 REATO DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE.

18.1. IL REATO DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE RICHIAMATO DALL'ARTICOLO 25 QUATERDICIES DEL D.LGS. 231/2001.

- Frode in competizioni sportive (Art. 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401).
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa – (Art. 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401).

19 REATI TRIBUTARI.

19.1. I REATI TRIBUTARI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 QUINQUESDECIES DEL D.LGS. 231/2001.

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) (ultime modificazioni con D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con

modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157).

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) (ultime modificazioni con D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157).
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) (ultime modificazioni con D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157).
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) (ultime modificazioni con D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157).
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).
- Dichiarazione infedele (Art. 4 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).
- Omessa dichiarazione (Art. 5 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).
- Indebita compensazione (Art. 10-quater D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

20 REATI DI CONTRABBANDO.

20.1. I REATI DI CONTRABBANDO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 SEXIESDECIES DEL D.LGS. 231/2001.

- Reati di contrabbando (Artt. 282 e ss. del d.lgs. 43/1973).

21 DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE.

21.1. I DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 SEPTIESDECIES E 25 DUODEVICIES DEL D.LGS. 231/2001.

- Riciclaggio di beni culturali (Art. 518 sexies c.p.).

- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518 terdecies c.p.)

22 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI.

22.1. I REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 OCTIES1 DEL D.LGS. 231/2001.

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-ter c.p.).
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica (Art. 640-ter c.p.) nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis introdotto dalla L. 137/2023).